

Nuovo dazio forfettario da 3 euro sulle importazioni e-commerce di modico valore. Le istruzioni delle Dogane

In materia doganale, la circolare ADM n. 17/2026 fornisce le istruzioni operative per le importazioni e-commerce di merci di modesto valore vendute a distanza dopo l'eliminazione, dal 1° luglio 2026, della franchigia daziaria per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e l'introduzione, in via transitoria fino al 1° luglio 2028, del dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo. Il documento disciplina ambito applicativo, nozione di vendita a distanza, individuazione del dichiarante, tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, codici procedura IVA, garanzie, pagamento, special arrangement, rettifica o invalidamento delle dichiarazioni e decorrenza del contributo amministrativo di 2 euro per le piccole spedizioni.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Giugno 2026 – Aggiornamento: 25 giugno 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 15 giugno, offre un quadro articolato di

chiarimenti che incidono su ambiti di immediato rilievo professionale: passaggi generazionali, imposta sulle successioni e donazioni, agevolazioni prima casa, bonus edilizi, IVA, regime dei ricercatori, deducibilità IRES dei componenti da strumenti finanziari derivati e riorganizzazione degli studi professionali.

Le risposte raccolte affrontano fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto assume un ruolo determinante: dall'esenzione per il trasferimento di partecipazioni e quote sociali alla disciplina dell'abitazione principale, dalla detrazione per autorimesse e interventi edilizi all'IVA sui servizi resi in ambito condominiale, fino al trattamento fiscale dei derivati non di copertura nei mercati energetici e alla continuità del costo fiscale delle partecipazioni in caso di trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti.

Nel loro insieme, i documenti interpretativi confermano la funzione dell'interpello come strumento di presidio preventivo nelle operazioni caratterizzate da forte incidenza fiscale, nelle quali contribuente e professionista devono misurare l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria con la disciplina positiva, la documentazione disponibile e la concreta struttura dell'operazione.

La raccolta consente quindi di seguire l'evoluzione della prassi dell'Agenzia delle entrate e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni utili per l'attività di consulenza e pianificazione.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 25 giugno 2026.

Aggiornamento del 25 giugno 2026

Gruppo IVA, interessi e canoni infragruppo UE, compendio unico e successioni: nuove risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato quattro nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 128 del 25 giugno 2026, l'Amministrazione finanziaria interviene sugli effetti, ai fini del **Gruppo IVA**, dell'acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA, seguita dalla fusione per incorporazione di quest'ultima. Il chiarimento riconosce che, per effetto della fusione, le società già appartenenti al Gruppo IVA incorporato possono confluire nel Gruppo IVA dell'incorporante senza soluzione di continuità, con contestuale cessazione del precedente Gruppo IVA.

Con la risposta n. 129 del 25 giugno 2026, l'Agenzia affronta l'ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva 2003/49/CE sugli interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi. Il documento chiarisce che **una società cooperativa può rientrare nella clausola residuale riferita agli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, se in concreto svolge attività d'impresa ed è soggetta a IRES.**

Con la risposta n. 130 del 25 giugno 2026, il chiarimento riguarda l'agevolazione per il compendio unico agricolo. L'Agenzia **esclude l'applicazione del beneficio nel caso di donazione con costituzione del solo diritto di usufrutto, poiché la norma agevolativa fa riferimento al trasferimento di terreni agricoli**, mentre la costituzione di un diritto reale di godimento non integra, secondo la ricostruzione dell'Amministrazione, un trasferimento rilevante ai fini dell'agevolazione.

Con la risposta n. 131 del 25 giugno 2026, infine, l'Agenzia si pronuncia sulla determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione in presenza di un **acquisto di BOT eseguito prima del decesso, ma contabilizzato sul conto corrente solo successivamente**. Il documento chiarisce che rileva il momento di perfezionamento dell'operazione, e non la successiva data valuta: il saldo del conto corrente da indicare in successione può quindi essere ridotto dell'importo dell'operazione di acquisto del titolo di Stato eseguita prima della morte del de cuius

Aggiornamento del 22 giugno 2026

Frontalieri Italia-Svizzera e CU dei produttori assicurativi: nuove risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 126 del 22 giugno 2026, l'Amministrazione finanziaria interviene sul regime fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, chiarendo che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell'area di frontiera italiana non impedisce, di per sé, l'applicazione dell'Accordo del 23 dicembre 2020, purché l'attività lavorativa sia effettivamente svolta nell'area di frontiera e ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dall'Accordo.

Con la risposta n. 127 del 22 giugno 2026, invece, l'Agenzia affronta il tema dell'emissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai Produttori di quarto gruppo in regime forfetario, operanti nel settore dell'intermediazione assicurativa. Il chiarimento conferma che, quando i compensi non transitano nel Sistema di interscambio perché relativi a prestazioni esenti IVA non documentate da fattura elettronica, non opera l'esonero dall'emissione della CU previsto per i forfetari.

Aggiornamento del 18 giugno 2026

Nuove risposte agli interpelli: *Superbonus*, plusvalenze immobiliari e fiscalità dei *trust*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello di particolare interesse.

Con la risposta n. 124 del 18 giugno 2026, l'Amministrazione interviene sul regime delle plusvalenze immobiliari relative alla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con *Superbonus*, chiarendo il rilievo della data di acquisto in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all'usufrutto e l'applicazione dell'esclusione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Con la risposta n. 125 del 18 giugno 2026, invece, l'attenzione si sposta sulla fiscalità dei *trust* residenti, con particolare riguardo alla verifica dell'effettiva autonomia del *trust*, alla possibile interposizione fiscale, all'imputazione dei redditi e agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW, nonché al versamento dell'IVAFE.

Offerta Benvenuto 2026

**-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai**

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti



Risposta n. 115 del 04/06/2026

Patto di famiglia e NewCo familiare: niente esenzione se i diritti speciali del disponente svuotano il controllo dei figli; conferimento preordinato abusivo se riduce la base dell'imposta di donazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE DIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimenti di quote sociali in comunione indivisa che non permettono l'integrazione effettiva del controllo di diritto – Inapplicabilità dell'esenzione – Conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato preordinato alla donazione delle azioni di NewCo – Abuso del diritto – Minore imposta di donazione – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni non opera se il controllo di diritto è solo formale e risulta compresso da diritti speciali, poteri di veto e prerogative gestorie mantenute dal disponente. Il conferimento preventivo delle partecipazioni in una NewCo, seguito dal patto di famiglia, può integrare abuso del diritto se produce un abbattimento indebito della base imponibile dell'imposta di donazione rispetto al trasferimento diretto delle partecipazioni della holding originaria.

Nella risposta ricordato che con la [circolare 17 giugno 2010, n. 33/E](#), è stato precisato che la disposizione in commento (n.d.r. l'articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, **ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d.**

"regime a realizzo controllato")). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del "valore normale" di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (c.d. "neutralità indotta"). Ai fini delle imposte dirette, pertanto, l'operazione di conferimento di una partecipazione di controllo mediante l'utilizzo del regime del realizzo di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, ove isolatamente considerata, non è di per sé idonea a realizzare alcun vantaggio fiscale indebito, laddove, come previsto dall'articolo 5 della bozza di atto di conferimento allegato in sede di documentazione integrativa, il conferimento delle partecipazioni "viene fatto ed accettato ai fini civilistici per il valore stabilito in perizia, e recepito in contabilità per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite [...] ai fini dell'applicazione del regime di neutralità ex art. 177, comma 2, T.U.I.R."

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1,

lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 – [Risposta a interpello 18 febbraio 2026, n. 42](#)

[Risposta n. 116 del 04/06/2026](#)

[Società di persone e patto di famiglia: esclusa l'esenzione per la sola nuda proprietà se usufrutto e clausole gestorie lasciano il controllo sostanziale al disponente](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 4 giugno 2026](#) – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimento della nuda proprietà di quote di società di persone con riserva di usufrutto al dante causa – Inapplicabilità dell'esenzione se la scissione del diritto sulla quota impedisce l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa familiare – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Nel trasferimento di quote di società di persone, l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD può riguardare anche la nuda proprietà solo se il beneficiario acquisisce una posizione idonea a dare concreta attuazione al passaggio generazionale. La riserva di usufrutto e l'allocazione delle prerogative gestorie in capo al dante causa impediscono l'applicazione del beneficio quando il nudo proprietario non subentra effettivamente nella gestione dell'impresa familiare.

Tanto premesso, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale esposta nella [risposta n. 116 del 2026](#), l'Ufficio “ritiene che l'esenzione dall'imposta di donazione, prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del citato TUSD, **non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di**

una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al *dante causa*, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell'impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa. Considerata la peculiarità della fattispecie prospettata ove appare evidente che, all'esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un'effettiva e piena partecipazione nell'impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa si ritiene applicabile l'imposta di donazione in misura ordinaria".

Risposta n. 117 del 04/06/2026

Prima casa nello stesso Comune: nuovo acquisto agevolato ammesso con vendita entro due anni dell'abitazione fusa; credito d'imposta solo sulla quota del precedente acquisto effettivamente agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di nuova abitazione nello stesso Comune dell'immobile preposseduto risultante da fusione con porzione non agevolata – Obbligo di alienazione entro due anni – Credito d'imposta limitato all'imposta effettivamente versata con aliquota agevolata – Comma 4-*bis* della Nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il contribuente può fruire nuovamente dell'agevolazione prima casa per l'acquisto di un'abitazione nello stesso

Comune dell'immobile preposseduto, purché alieni entro due anni l'unica abitazione risultante dalla fusione di una porzione acquistata con beneficio e di una porzione acquistata in regime ordinario. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento all'imposta effettivamente versata con aliquota agevolata sul precedente acquisto, restando esclusa la quota assolta in misura ordinaria.

Nella risposta precisato che “a seguito delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di ‘prima casa’ con l’introduzione del comma 4bis nella Nota II-bis citata, il credito d'imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto, con l'agevolazione in esame, della nuova abitazione, **ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta** (cfr. [circolare dell'8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1](#); risposte n. 197 del 30 luglio 2025 e n. 238 del 10 settembre 2025). Come chiarito con [circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E](#), il credito d'imposta non compete, invece, a coloro che abbiano alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione ‘prima casa’ (cfr. anche [circolare del 12 agosto 2005, n. 38/E](#)). In sostanza, costituisce presupposto per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 l'avvenuta fruizione dell'aliquota agevolata, a seguito dell'applicazione dell'agevolazione ‘prima casa’, in relazione all'acquisto precedentemente effettuato”. (Vedi anche: ["Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali"](#), ottobre 2025).

Risposta n. 118 del 08/06/2026

Detrazione per autorimesse e posti auto pertinenziali: negato il beneficio per capanna C/2 senza vincolo di pertinenzialità nella concessione edilizia e priva di qualificazione catastale C/6

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 dell'8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali – Concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità con l'abitazione – Capanna in legno accatastata in categoria C/2 – Esclusione dell'agevolazione – Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta esclude la detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali quando l'opera non è qualificabile, anche catastalmente, come autorimessa o posto auto e quando il vincolo di pertinenzialità non risulta dalla concessione edilizia. La capanna in legno accatastata in categoria C/2, pur destinata in fatto a ricovero dell'auto e dichiarata pertinenziale da un tecnico, non integra il presupposto dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, che richiede la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e la documentazione del relativo vincolo con l'abitazione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016.

Risposta n. 119 del 08/06/2026

Bonus recupero edilizio: aliquota maggiorata al 50 per cento solo se l'immobile è adibito ad abitazione principale a fine lavori; la successiva perdita della destinazione non preclude la prosecuzione della detrazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119

[dell'8 giugno 2026](#) – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Aliquota maggiorata del 50 per cento – Abitazione principale – Trasferimento d'autorità del militare e successiva locazione dell'immobile – Condizioni – Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta chiarisce che l'aliquota maggiorata del 50 per cento per gli interventi di recupero edilizio sostenuti nel 2026 richiede che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Se tale destinazione non sussiste all'inizio dei lavori, la maggiorazione è ammessa solo se l'immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale alla conclusione degli interventi. La successiva perdita della destinazione, anche per trasferimento d'autorità e locazione, non fa venir meno la fruizione delle quote residue, ferma la prova della destinazione iniziale e la corretta imputazione delle spese.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; [Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025](#); [Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023](#).

[Risposta n. 120 del 08/06/2026](#)

[Analisi di potabilità dell'acqua condominiale: aliquota IVA ordinaria se il servizio del laboratorio non integra verifica di efficienza dell'impianto idrico né manutenzione](#)

ordinaria agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 dell'8 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizio di analisi della qualità e potabilità dell'acqua distribuita negli edifici abitativi – Verifiche su impianti idrici interni e rischio legionella – Esclusione dell'aliquota ridotta del 10 per cento – Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La risposta esclude l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento al servizio di analisi della qualità e potabilità dell'acqua erogato da un laboratorio privato per edifici abitativi. Le verifiche periodiche possono rientrare nella manutenzione ordinaria agevolata solo se sono obbligatorie per legge e riguardano l'efficienza e la funzionalità di impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nel caso esaminato, il servizio è diretto alla verifica della salubrità dell'acqua e dei parametri chimici e microbiologici, non alla manutenzione o al controllo funzionale dell'impianto idrico; pertanto, resta applicabile l'aliquota ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18; [Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998](#); [Circolare Agenzia delle Entrate n. 71/E del 7 aprile 2000](#); [Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15/E del 4 marzo 2013](#); Risposte a consulenza giuridica [n. 18 del 2019](#) e [n. 11 del 2020](#).

Risposta n. 121 del 08/06/2026

Ricercatori rientrati in Italia: escluso il regime agevolato

se la permanenza presso EMBL non integra stabile residenza all'estero; l'esenzione sugli emolumenti non deroga alle regole ordinarie di residenza fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 dell'8 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE E IRAP – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Requisito della stabile residenza all'estero – Ricercatore extra-UE presso l'organizzazione internazionale *European Molecular Biology Laboratory* (EMBL) in Italia – Esclusione del regime agevolativo – Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La risposta nega l'applicazione degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori quando, in base agli elementi rappresentati, non risulta integrato il requisito della stabile e non occasionale residenza all'estero. La permanenza in Italia del ricercatore extra-UE presso l'EMBL, pur assistita da uno speciale regime di esenzione IRPEF sugli emolumenti corrisposti dall'organizzazione internazionale, non comporta di per sé il mantenimento della residenza fiscale nel Paese di origine. In assenza di una disposizione analoga all'articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, gli emolumenti corrisposti dall'ente italiano dal 2026 restano integralmente imponibili.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 43 del codice civile; decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; Accordo tra Governo italiano ed *European Molecular Biology Laboratory* (EMBL) del 4 maggio 2021; Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; [Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017](#); [Circolare Agenzia delle](#)

[Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.](#)

[Risposta n. 122 del 15/06/2026](#)

[Deducibilità IRES dei componenti negativi da fair value su derivati non di copertura: inerenza riconosciuta se le operazioni su commodities energetiche sono funzionali alla gestione dei rischi e dei margini del mercato di riferimento](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 15 giugno 2026](#) – Oggetto: Deducibilità ai fini IRES dei componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura ai sensi dell'articolo 112 del TUIR e sussistenza del requisito di inerenza rispetto all'attività d'impresa in mercati energetici ad elevata volatilità dei prezzi.

I componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura su commodities energetiche, correttamente imputati a conto economico secondo i principi contabili applicabili, sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell'articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR se risultano inerenti all'attività ordinaria dell'impresa. Nel caso esaminato, futures e commodity swap aventi a oggetto energia elettrica, gas naturale, EUA e altri sottostanti energetici, pur qualificati come speculativi, sono considerati coerenti con l'operatività di una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia, con il presidio dei mercati di riferimento e con la gestione dell'elevata volatilità dei prezzi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 112, commi 2 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 (*principio di derivazione rafforzata*); Articolo 2426, comma 1, n. 11-*bis*), del codice civile; Principio contabile OIC 32 – Strumenti finanziari derivati; Articolo 2435-ter del codice civile, per il perimetro soggettivo richiamato dall'articolo 112, comma 3-*bis*, del TUIR

Risposta n. 123 del 15/06/2026

Associazioni professionali trasformate in STP: il costo rideterminato delle quote al 1° gennaio 2026 si trasferisce alle partecipazioni nella S.r.l. in continuità fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Rideterminazione del costo d'acquisto di quote di partecipazione in un'associazione professionale – Costo fiscale riconosciuto a seguito della trasformazione in una società tra professionisti – Articolo 5, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

I soci di un'associazione professionale possono rideterminare il costo o valore di acquisto delle quote detenute alla data del 1° gennaio 2026 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 448/2001, ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. In caso di trasformazione dell'associazione in società tra professionisti costituita in forma di S.r.l., fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 177-bis del TUIR, il principio di continuità dei valori si estende anche alle partecipazioni dei soci: le quote della STP conservano il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute nella trasformanda associazione, tenendo conto anche della rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 54, comma 3-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 177-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di società tra professionisti; Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192; Articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.4, della legge 9 agosto 2023, n. 111; Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.

Risposta n. 124 del 18/06/2026

Superbonus e cessione immobiliare: la rinuncia gratuita all'usufrutto non sposta la data di acquisto; plusvalenza esclusa se l'immobile è stato abitazione principale dei familiari per la maggior parte del decennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenze immobiliari da cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati Superbonus – Data di acquisto rilevante in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all'usufrutto – Esclusione per abitazione principale dei familiari del cedente – Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), e articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della plusvalenza immobiliare disciplinata dall'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR per gli immobili interessati da interventi Superbonus, la rinuncia gratuita all'usufrutto da parte degli usufruttuari non configura un nuovo acquisto in capo al nudo proprietario, ma determina la mera riespansione del diritto di proprietà già

presente nel suo patrimonio. Nel caso esaminato, la data di acquisto resta quindi quella del 9 maggio 2006, e non quella del 19 gennaio 2022 di consolidazione della piena proprietà. Se la cessione interviene entro il 27 aprile 2027, l'eventuale plusvalenza non è imponibile, poiché l'immobile risulta adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la vendita. In particolare, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, "nel caso di specie, **in assenza di un atto negoziale riconducibile al nudo proprietario**, la rinuncia dell'usufrutto quale atto unilaterale dell'usufruttuario comporta la riespansione del diritto di proprietà rendendosi, per tale motivo, applicabili i chiarimenti forniti con la [**risoluzione n. 218/E del 30 maggio 2008**](#).

Ne consegue che, per la corretta individuazione della data di acquisto dell'immobile, ai fini del calcolo del decennio antecedente alla cessione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, occorre far riferimento alla data del 9 maggio 2006, **giorno in cui l'Istante ha acquistato la piena proprietà dell'immobile mediante compravendita**. La rinuncia a titolo gratuito all'usufrutto da parte dei genitori, intervenuta in data 19 gennaio 2022, ha comportato la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel patrimonio dell'Istante.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, [**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 218/E del 30 maggio 2008**](#); [**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 188/E del 20 luglio 2009**](#).

Risposta n. 125 del 18/06/2026

Trust familiare residente non autonomo fiscalmente: commistione tra trustee e beneficiarie, anticipazioni illimitate e ingerenza gestionale comportano imputazione dei redditi, quadro RW e IVAFE in capo alle beneficiarie

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – MONITORAGGIO FISCALE – Trust residente disciplinato dalla legge di San Marino – Qualificazione ai fini fiscali – Interposizione del trust – Tassazione dei redditi per imputazione in capo alle beneficiarie – Obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e IVAFE – Articolo 73 e articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il trust familiare residente in Italia, disciplinato dalla legge di San Marino, non è riconosciuto come autonomo soggetto passivo ai fini fiscali quando l'assetto negoziale e le circostanze di fatto evidenziano assenza di indipendenza e autonomia decisionale dei trustee, commistione di ruoli tra trustee e beneficiarie, disponibilità del fondo in trust per esigenze di liquidità di società partecipate e poteri di ingerenza riconducibili alle beneficiarie. In tale ipotesi il reddito di cui il trust appare titolare deve essere imputato pro quota alle beneficiarie residenti secondo le categorie dell'articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, gravano sulle beneficiarie anche gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e di dichiarazione e versamento dell'IVAFA in relazione ai prodotti finanziari e agli altri investimenti finanziari nella titolarità dei trustee. In particolare nella risposta evidenziato che "in base alle circostanze evidenziate, la Scrivente ritiene che il Trust non possa essere considerato autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani, in quanto, sulla base dell'impianto contrattuale del medesimo e

delle circostanze di fatto sottolineate, si ritiene che sussista un potere di ingerenza da parte delle beneficiarie esercitabile per il tramite della beneficiaria vitalizia, in qualità di Trustee. Inoltre, si ritiene non sussistente anche l'autonomia decisionale e gestoria dell'Istante/Trustee, **essendo il fondo in Trust a disposizione "illimitata"** delle esigenze di liquidità della Società di cui è socia, unitamente alla beneficiaria finale. Ne consegue (...) in linea con quanto chiarito nelle circolari [n. 61/E del 2010](#) e [n. 34/E del 2022](#), il reddito di cui "appare titolare" il Trust deve essere assoggettato ad imposizione, per "imputazione", pro quota direttamente in capo all'interponente residente in Italia, ovvero alle beneficiarie del Trust, secondo le categorie previste dall'articolo 6 del TUIR. (...) sussistono nei confronti delle beneficiarie sia l'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale), ai sensi dell'articolo 4, del D.L. n. 167 del 1990, sia l'obbligo di dichiarazione e versamento dell'IVAFE, in relazione ai prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità dei Trustee del Trust".

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167; Articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022](#); [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010](#); [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007](#); [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.](#)

28/E del 2 luglio 2012.

Frontalieri Italia-Svizzera: la sede del datore fuori dall'area di frontiera non impedisce il regime dell'Accordo se l'attività è svolta integralmente nell'area di frontiera italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 22 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri – Localizzazione della sede del datore di lavoro – Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83.

La risposta chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell'area di frontiera italiana non costituisce elemento ostativo. L'articolo 2, lettera b), dell'Accordo richiede che il lavoratore sia fiscalmente residente in un Comune svizzero situato entro la fascia di 20 km dal confine, svolga l'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente e rientri, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio. Quanto al datore, la norma richiede soltanto che sia residente nell'altro Stato contraente. Pertanto, se l'attività è svolta integralmente in Lombardia e il datore è fiscalmente residente in Italia, il regime dell'Accordo può applicarsi, ferma la verifica dei requisiti fattuali.

Più nel dettaglio nella risposta viene evidenziato che "l'articolo 2, lettera b), dell'Accordo, al punto ii., richiede testualmente il solo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente nell'«area di frontiera» dell'altro Stato

contraente”

Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede, più genericamente, che esso sia «residente (...) di detto altro Stato».

Ne deriva che, per espressa previsione normativa, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell'«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all'applicazione dell'Accordo, sempreché il lavoratore che ne invoca le disposizioni soddisfi tutti i requisiti previsti dal citato articolo 2, lettera b), dell'Accordo, ivi incluso quello dell'effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.”

Riferimenti normativi e documentali

- Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020.
- Legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo.
- Articoli 2, 3 e 8 dell'Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri.
- Scambio di lettere contestuale all'Accordo.
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 agosto 2023, paragrafo 2.4.2](#)
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016.](#)

[Risposta n. 127 del 22/06/2026](#)

[Produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario: CU obbligatoria se i compensi esenti IVA non transitano nel Sistema di Interscambio; codici 25 per il](#)

2024 e 24 per il 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 22 giugno 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – CERTIFICAZIONE UNICA – Compensi corrisposti ai produttori di quarto gruppo in regime forfetario per servizi esenti dall'IVA e non documentati da fattura elettronica – Obbligo di emissione e trasmissione della Certificazione Unica – Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

La risposta precisa che l'esonero dalla Certificazione Unica previsto dall'articolo 4, comma 6-septies, del D.P.R. n. 322/1998 per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario non si applica quando i dati reddituali non sono acquisiti automaticamente dall'Amministrazione finanziaria tramite fatturazione elettronica. I produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario, che svolgono operazioni esenti IVA e non documentate da fattura elettronica né da corrispettivi telematici, restano quindi destinatari della CU. Il sostituto deve emettere e trasmettere la certificazione per il 2024 e per gli anni successivi. Per i compensi 2024 va utilizzato il codice 25 nella CU 2025; per i compensi 2025, nella CU 2026, è più corretto il codice 24. Le strutture di controllo potranno valutare la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
- Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Articoli 10, comma 1, numeri 2 e 9, e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10

maggio 2019.

- Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
- Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E dell'11 aprile 2024.](#)
- [Risposta ad interpello n. 132 del 13 maggio 2025.](#)
- Articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

[Risposta n. 128 del 25/06/2026](#)

[Gruppo IVA: la fusione della rappresentante incorporata consente il subentro senza soluzione di continuità nel controllo e l'ingresso immediato delle controllate nel gruppo dell'incorporante](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 128 del 25 giugno 2026](#) – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella prima – Instaurazione del vincolo finanziario ai sensi dell'articolo 70-*quater*, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In tema di Gruppo IVA, quando la rappresentante di un gruppo incorpora per fusione la rappresentante di un altro Gruppo IVA, l'incorporante subentra ipso iure e senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici e nei poteri di controllo dell'incorporata, comprese le relazioni finanziarie, economiche e organizzative già operanti ai sensi dell'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Ne consegue che le società già partecipanti al Gruppo IVA dell'incorporata possono confluire integralmente nel Gruppo IVA dell'incorporante dalla data di efficacia giuridica della fusione, con cessazione del gruppo dell'incorporata, senza attendere

l'ordinario termine di ingresso di cui all'articolo 70-quater, comma 5.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 70-bis, 70-ter, 70-quater, 70-sexies e 70-duodecies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Articolo 2504-bis del codice civile; direttiva 2006/112/CE, Articolo 11; [Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018](#); [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 31 ottobre 2018](#); Risoluzioni [n. 78 E del 29 luglio 2011](#) e n. 570624 del 1989; [Risposta n. 52 del 23 febbraio 2024](#)

[Risposta n. 129 del 25/06/2026](#)

[Direttiva interessi e canoni: la società cooperativa può rientrare tra gli enti privati commerciali se esercita in concreto attività industriale o commerciale e soddisfa i requisiti dell'articolo 26-quater D.P.R. n. 600/73](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 129 del 25 giugno 2026](#) – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi – Applicabilità alle società cooperative – Articolo 26-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai fini dell'esenzione prevista per interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi, una società cooperativa italiana, pur non essendo espressamente menzionata nell'allegato A della direttiva 2003/49/CE, può essere ricondotta alla clausola residuale degli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, quando svolge in concreto attività d'impresa ed è soggetta a IRES, restando ferma la verifica delle ulteriori condizioni dell'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2003/49/CE; Articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Articolo 73 del TUIR; articoli 2511 e seguenti del codice civile; Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143; [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 47 E del 2 novembre 2005; Risposta ad interpello n. 93 del 9 aprile 2025](#)

[Risposta n. 130 del 25/06/2026](#)

[Compendio unico: l'agevolazione non si applica alla donazione che costituisce un usufrutto, perché la costituzione del diritto reale non integra trasferimento di terreni agricoli](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 130 del 25 giugno 2026](#) – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Compendio unico – Atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario – Non applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico – Articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

In materia di compendio unico, l'esenzione prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001 e dall'articolo 5-bis della legge n. 97/1994 presuppone un trasferimento di terreni agricoli. La donazione con cui il pieno proprietario costituisce il solo diritto di usufrutto in capo al donatario non integra un trasferimento, ma una costituzione di diritto reale di godimento; pertanto l'agevolazione non si applica, anche se il donatario è imprenditore agricolo professionale e assume l'impegno decennale di conduzione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5-*bis* del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; Articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97; articoli 978 e 980 del codice civile; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 E del 29 maggio 2013](#); [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025](#); Cassazione n. 16495/2003; Cassazione n. 27293/2024.

[Risposta n. 131 del 25/06/2026](#)

[Successioni: per i BOT acquistati prima del decesso rileva la data di esecuzione dell'operazione, non la successiva valuta sul conto corrente](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 131 del 25 giugno 2026](#) – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Imposta di successione – Base imponibile dell'attivo ereditario in caso di acquisto di titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso, con successivo regolamento contabile sul conto corrente – Articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In tema di imposta sulle successioni, nella determinazione dell'attivo ereditario rileva il saldo effettivo del conto corrente alla data di apertura della successione, tenendo conto delle operazioni perfezionate prima del decesso. L'acquisto di BOT eseguito anteriormente alla morte del de cuius riduce il saldo rilevante anche se il regolamento contabile sul conto corrente ha data valuta successiva; i titoli di Stato non sono compresi nell'attivo ereditario ai sensi dell'articolo 12 del TUSD.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 1, 7, 8, 9, 12 e 18 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; Articolo 1852 del codice civile; D.P.R. 30 dicembre

2003, n. 398; Regolamento (UE) n. 909/2014; [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025](#); Risposta n. 318 del 2025; Risoluzioni n. 400203 del 1989 e n. 115/E del 1999.

Vuoi capire subito l'impatto operativo delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate?

Per una sintesi rapida, oppure per approfondire davvero il contenuto di una risposta ad interpello, di una risoluzione, di una circolare o di un altro documento di prassi fiscale, puoi utilizzare:

ai.finanzefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con ai.finanzefisco.com hai a disposizione:

- normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
- risposte documentate e verificabili in pochi

secondi;

- archivio strutturato **Finanza & Fisco**;
- supporto operativo per l'analisi di interpelli, risoluzioni, circolari, provvedimenti e documenti fiscali;
- uno strumento pensato per commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro, revisori e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare dalla lettura della prassi all'applicazione concreta, con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

Attualmente disponibile con l' Offerta Benvenuto -30%:

Decreti Lavoro e Carburanti- ter, doppio via libera definitivo del Senato

Si chiude l'iter approvativo per incentivi all'occupazione, salario giusto, rider, accise e sostegni a trasporti e agricoltura

Doppia approvazione definitiva al Senato per due provvedimenti destinati a incidere in modo significativo sul quadro

economico e normativo. L'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo sul D.L. n. 62/2026, c.d. Decreto lavoro, approvando il ddl n. 1933 di conversione in legge, con modificazioni, con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Nella stessa giornata, con 79 voti favorevoli e 51 contrari, è arrivato anche il via libera definitivo al ddl di conversione del D.L. n. 63/2026, c.d. Decreto carburanti-ter, in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Dipendenti privati: l'Agenzia delle entrate amplia il perimetro delle agevolazioni fiscali su aumenti contrattuali e lavoro festivo/notturno

Gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026, pagati quest'anno, beneficiano della tassa piatta al 5% anche se relativi ad annualità precedenti. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/E di oggi, con cui l'Agenzia delle entrate fornisce risposta ad alcuni quesiti sulle agevolazioni per i dipendenti del settore privato introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025). I chiarimenti, che seguono quelli già forniti con la circolare n. 2/E dello scorso 24 febbraio 2026, riguardano anche l'aliquota agevolata (15%) sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo e su

turni: in particolare, il documento di prassi conferma che la tassazione agevolata si applica anche alle maggiorazioni per il lavoro svolto di domenica e alle indennità di reperibilità.

Riforma fiscale, alle Camere il Testo unico su adempimenti e accertamento: 368 articoli per riordinare la disciplina tributaria

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto legislativo recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Atto del Governo n. 414), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 aprile 2026 e inviato alle Camere il 19 giugno scorso per l'acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.

Il provvedimento rappresenta uno dei tasselli centrali dell'attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) e punta a raccogliere in un corpus organico e sistematico l'intera disciplina degli adempimenti tributari, delle dichiarazioni, dei controlli e delle attività di accertamento.

Rottamazione- quinquies. Comunicazioni di risposta con importi e rate da oggi disponibili sul sito di agenzia Riscossione

Pronte le comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il termine del 30 aprile 2026. Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, le Comunicazioni delle somme dovute con l'esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026 che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, la Comunicazione è disponibile esclusivamente in quella stessa area, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l'area pubblica del sito, la Comunicazione, oltre a essere presente nell'area riservata, è inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Importi per deduzione forfetaria e istruzioni per la dichiarazione

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2026 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR

Assistenza fiscale 2026: congruagli 730-4, sostituto INPS e casi di diniego. Il quadro operativo tra Messaggio INPS n. 2035 del 2026, Guida e FAQ Agenzia

Entrate

Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, l'Inps ha avviato, anche per il 2026, le attività di assistenza fiscale in qualità di sostituto d'imposta, con riferimento ai contribuenti che presentano il modello 730 e percepiscono prestazioni previdenziali o altre prestazioni imponibili erogate dall'Istituto previdenziale.

Il messaggio si colloca in un quadro informativo più ampio, composto dalla Guida all'assistenza fiscale da parte di INPS per l'anno 2026 e dalle FAQ dell'Agenzia delle Entrate sul flusso 730-4. L'obiettivo è chiarire quando l'istituto previdenziale può operare come sostituto d'imposta, come avviene la gestione dei risultati contabili trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e quali sono i casi in cui il modello 730-4 può essere respinto o non integralmente gestito.

Il presupposto essenziale è l'esistenza, nell'anno di presentazione del modello 730, di un rapporto di sostituzione d'imposta tra contribuente e INPS. Tale rapporto sussiste quando il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF, come una pensione di vecchiaia, una pensione ai superstiti o la NASpI. Non sussiste, invece, quando il contribuente percepisce esclusivamente prestazioni assistenziali o esenti, oppure quando la prestazione imponibile è cessata prima del 1° aprile 2026.

In assenza del rapporto di sostituzione, l'Inps non può gestire i conguagli e deve comunicare il diniego all'Agenzia delle Entrate. Il diniego può riguardare, tra l'altro, l'impossibilità totale o parziale di effettuare il conguaglio, la cessazione della prestazione, la sopravvenuta esenzione o la posizione dei soggetti residenti all'estero, per i quali resta necessario l'utilizzo del modello Redditi Persone Fisiche.

Il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” consente ai contribuenti che hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta di verificare la ricezione del modello 730-4, l’abbinamento dei conguagli alle prestazioni, l’eventuale diniego e gli importi mensili delle trattenute o dei rimborsi applicati sulle prestazioni in pagamento. Le stesse informazioni sono consultabili anche tramite l’app INPS Mobile.

Un profilo operativo di particolare rilievo riguarda la gestione degli acconti. Il contribuente può trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca entro il 10 ottobre 2026. La richiesta, tuttavia, può non produrre effetti immediati se presentata dopo l’elaborazione delle prestazioni di novembre: in tal caso, la correzione viene effettuata sulla mensilità successiva.

Concordato preventivo biennale: le Faq dell’Agenzia delle Entrate in versione integrale e il focus sugli ultimi chiarimenti di giugno 2026

La ripubblicazione integrale delle Faq dell’Agenzia delle Entrate sul Concordato preventivo biennale consente di mettere a disposizione dei professionisti un quadro unitario e aggiornato dei chiarimenti resi sull’istituto. La raccolta

completa evita letture parziali dei singoli interventi, consente di seguire l'evoluzione interpretativa dell'Amministrazione finanziaria e offre uno strumento operativo utile per verificare condizioni di accesso, cause di esclusione o cessazione, calcolo degli acconti, imposta sostitutiva e rinnovi dell'adesione.

In questo quadro assumono particolare rilievo le FAQ pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su profili di immediata applicazione nella gestione del CPB: il calcolo degli acconti, l'impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l'accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

In questo quadro, assumono particolare importanza le FAQ pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su tre profili di immediato interesse applicativo: il calcolo degli acconti, l'impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l'accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

**Concordato preventivo
biennale 2026-2027,
pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 20 alla Gazzetta**

Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 il decreto Mef sulla metodologia di elaborazione della proposta

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 il decreto del MEF dell'11 maggio 2026 che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

Si tratta di un tassello attuativo centrale, perché definisce la base metodologica con cui l'Agenzia delle entrate elabora la proposta di concordato per i contribuenti ISA di minori dimensioni.

Di particolare interesse anche il passaggio sulla cessazione degli effetti del concordato in presenza di circostanze eccezionali, che delimita le ipotesi in cui l'impegno biennale può venir meno per eventi straordinari idonei a incidere in modo significativo sulla capacità reddituale del contribuente.

730/2026, criteri per i controlli preventivi sui rimborsi

Il provvedimento dà attuazione all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014 e definisce i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a

rimborso che possono essere sottoposte a controllo preventivo. In particolare, vengono considerati elementi di incoerenza gli scostamenti di importo significativo rispetto ai dati risultanti dai modelli di versamento, dalle Certificazioni Uniche e dalle dichiarazioni dell'anno precedente, nonché la presenza di ulteriori incoerenze rilevanti rispetto ai dati comunicati da enti esterni o esposti nelle Certificazioni Uniche. Possono inoltre essere selezionate le dichiarazioni con esito a rimborso in presenza di situazioni di rischio collegate a irregolarità riscontrate negli anni precedenti.

Nelle motivazioni il provvedimento richiama il quadro normativo dei controlli preventivi, chiarendo che essi possono operare anche per le dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati.

Riforma Fiscale – Schema di decreto legislativo cd. “Omnibus”. Tutte le novità “in arrivo” | Sintesi operativa, bozze del testo e delle relazioni

Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione

Bozza del Testo, sintesi operativa e bozze delle Relazioni

Preleva subito le bozze del testo e delle Relazioni

La Bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

Le Relazioni (Illustrativa e Tecnica) della Bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 si inserisce nella fase di assestamento della riforma fiscale attuata in base alla legge 9 agosto 2023, n. 111. Il provvedimento, nella forma attualmente disponibile in bozza, reca una serie di disposizioni integrative e correttive che intervengono su ambiti diversi ma strettamente collegati: imposte sui redditi, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.

La relazione illustrativa, anch'essa in bozza chiarisce, in più punti, che diverse modifiche hanno finalità di raccordo, chiarimento applicativo o continuità della disciplina fiscale rispetto a interventi già introdotti.

In attesa della trasmissione dello schema definitivo alle Commissioni parlamentari, la [bozza](#) consente già di individuare alcune direttrici principali: la correzione della disciplina dei familiari ai fini del *welfare* aziendale; la revisione del regime dei *fringe benefit* per auto aziendali, con penalizzazione dei veicoli più vetusti; l'avvicinamento tra valori contabili e fiscali; il riallineamento straordinario delle divergenze; il riordino del riporto delle perdite e dei conferimenti; il coordinamento della fiscalità agricola; la razionalizzazione di successioni, donazioni e trust; il nuovo raccordo IRAP per gli enti del Terzo settore; l'ampliamento dei termini IVA per detrazione e registrazione delle fatture; l'estensione dell'utilizzo dei file delle fatture elettroniche per attività di controllo; gli interventi in materia di accise e adempimento collaborativo.

Offerta Benvenuto 2026
-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati



Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

Quadro generale del provvedimento

Lo [schema di decreto legislativo](#) reca disposizioni correttive e integrative nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale. Il preambolo richiama, tra le fonti di riferimento, la legge n. 111 del 2023, il TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, il D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, il testo unico successioni e donazioni di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, il Decreto IRAP di cui al D.Lgs. n.

446 del 1997, lo Statuto dei diritti del contribuente, i decreti legislativi della riforma fiscale già adottati e i testi unici tributari più recenti.

Il provvedimento interviene, quindi, su un sistema normativo già profondamente modificato dalla riforma fiscale, assumendo la funzione di raccordo e completamento. La tecnica legislativa è quella della novella puntuale: modifiche al TUIR, al D.P.R. IVA, al testo unico successioni e donazioni, al decreto legislativo n. 128 del 2015 sull'adempimento collaborativo, al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica e al Codice del Terzo settore.

Il provvedimento per la concentrazione di modifiche che incidono direttamente sull'operatività di imprese, professionisti, sostituti d'imposta, enti del Terzo settore e soggetti che adottano regimi di compliance fiscale avanzata.

Sintesi delle principali novità

Le misure possono essere ricondotte a otto aree di intervento.

La **prima riguarda** i redditi di lavoro dipendente, con la correzione della disciplina dei familiari fiscalmente rilevanti e la revisione della tassazione dei *fringe benefit* per le auto aziendali.

La **seconda** concerne il lavoro autonomo, con la disciplina dei differenziali positivi derivanti dalla **cessione o compensazione di crediti d'imposta agevolativi**.

La **terza** incide sui redditi d'impresa, con interventi in

materia di **attività agricole**, avvicinamento dei valori contabili e fiscali, riallineamento straordinario, riporto delle perdite fiscali e conferimenti.

La **quarta** riguarda la **fiscalità internazionale**, con modifiche connesse alle perdite estere definitive e all'imposizione integrativa nell'ambito del Pillar Two.

La **quinta** attiene all'IVA, con **l'ampliamento dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione e per la registrazione delle fatture di acquisto**.

La **sesta** investe l'imposta sulle **successioni e donazioni**, anche con riferimento a trust, autoliquidazione, interessi e coordinamento con le imposte ipotecaria e catastale.

La **settima** interviene sull'**adempimento collaborativo** e sui controlli, estendendo le possibilità di comunicazione dei rischi fiscali pregressi e definendo le modalità di pagamento delle somme dovute.

L'**ottava** riguarda il **Terzo settore**, le accise e le funzioni di controllo, con il regime speciale IRAP per gli ETS, l'utilizzo dei file delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e modifiche in materia di accise.

***Fringe benefit* auto aziendali: tassazione, veicoli più datati e optional**

L'**articolo 2** modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, riscrivendo la disciplina del valore dei *fringe benefit* relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La nuova disciplina conferma il meccanismo forfetario

fondato sulle tabelle ACI e sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, ma riorganizza le percentuali di determinazione del valore fiscalmente rilevante. La regola generale assume il 50 per cento dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale; la percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

L'elemento innovativo più rilevante è l'incremento del 50 per cento dei valori determinati secondo le regole ordinarie **dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione**. La relazione illustrativa evidenzia che la nuova disciplina non fa più riferimento alla nuova immatricolazione come requisito da verificare al momento dell'assegnazione, **ma guarda all'anzianità del veicolo**. L'effetto è quello di scoraggiare il mantenimento in uso promiscuo di veicoli aziendali più datati, incentivando indirettamente il rinnovo del parco auto.

La disposizione interviene anche sugli accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore: in tali casi il valore del *fringe benefit* è incrementato del 5 per cento. Sono fatte salve le somme eventualmente trattenute al dipendente, che riducono il valore imponibile.

Il comma 2 rimodula la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di bilancio 2025, confermando l'applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel 2025. Il regime continua ad applicarsi fino al quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, dopodiché opera l'incremento del 50 per cento. La disciplina è estesa anche ai casi di riassegnazione del veicolo ad altro dipendente.

La decorrenza delle nuove regole è fissata, in generale, al periodo d'imposta 2026, con specifiche previsioni per i veicoli concessi nel 2025 non ricompresi nel regime transitorio o nella clausola di salvaguardia.

Lavoro autonomo: crediti d'imposta agevolativi ceduti o compensati

L'**articolo 3** introduce una disciplina specifica per i proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta agevolativi da parte degli esercenti arti e professioni.

La disposizione inserisce nell'articolo 54 del TUIR i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, inclusi quelli relativi agli incentivi edilizi, costituiscono reddito. In caso di compensazione, il differenziale è determinato con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.

Tali differenziali positivi sono assoggettati a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento, pari a quella prevista dall'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997. La norma esclude l'applicazione dell'imposta sostitutiva quando il credito d'imposta costituisce il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale: in tale ipotesi, il credito concorre ordinariamente alla formazione del reddito.

La disciplina si applica ai crediti acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto, ma è prevista la possibilità, per i professionisti in regime ordinario, di applicarla anche ai crediti acquistati a decorrere dal periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche mediante dichiarazione integrativa. Non è però ammesso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

La misura chiarisce un'area di incertezza generata dalla circolazione dei crediti d'imposta agevolativi, ricondotta al reddito di lavoro autonomo in modo selettivo e con imposizione sostitutiva. Il tema operativo principale riguarda la distinzione tra credito acquistato come investimento e credito ricevuto quale corrispettivo professionale.

Redditi agricoli: coordinamento sistematico e chiarimenti applicativi

L'**articolo 4** interviene sulla disciplina dei redditi relativi alle attività agricole, con finalità dichiarata di coordinamento sistematico e chiarimento applicativo.

La modifica dell'articolo 32 del TUIR tiene conto dell'evoluzione della disciplina delle attività agricole, che comprende, accanto alla coltivazione e all'allevamento, anche forme di produzione vegetale svolte in immobili censiti al catasto dei fabbricati. L'intervento sull'articolo 55 chiarisce che, ove siano superati i limiti dell'articolo 32, rientrano nel reddito d'impresa non solo le attività agricole tradizionalmente indicate, ma anche quelle introdotte successivamente alle lettere b-bis) e b-ter).

La [relazione illustrativa](#) sottolinea che il richiamo elimina dubbi interpretativi: quando i limiti di agrarietà sono superati, tutte le attività considerate concorrono alla formazione del reddito d'impresa, anche se non organizzate in forma d'impresa, in continuità con la ratio originaria

della disposizione.

La modifica all'articolo 56-bis, comma 4, del TUIR conferma inoltre che la disciplina si applica all'impresa individuale, incluse impresa familiare e impresa coniugale, alle società semplici e di fatto assimilate, nonché alle società agricole che hanno esercitato l'opzione per la determinazione catastale del reddito d'impresa nei limiti dell'articolo 32.

La misura non sembra innovare in senso sostanziale, ma mira a stabilizzare l'interpretazione della disciplina agricola dopo le modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024. Il profilo di interesse è la certezza del confine tra reddito agrario e reddito d'impresa.

Avvicinamento tra valori contabili e fiscali

Gli **articoli 5 e 6** intervengono sul rapporto tra rappresentazione contabile e determinazione del reddito imponibile, in attuazione del criterio della delega fiscale volto a ridurre le variazioni in aumento e in diminuzione rispetto alle risultanze del bilancio.

L'articolo 5 modifica il regime fiscale di valutazione dei titoli obbligazionari e degli strumenti assimilati. Per i titoli obbligazionari iscritti nell'attivo circolante, la svalutazione rilevata a conto economico assume rilievo ai fini fiscali senza limiti, con maggiore avvicinamento tra valore contabile e valore fiscale. Per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, invece, le minusvalenze diventano deducibili solo al realizzo, nei casi previsti dall'articolo 86 del TUIR. La logica è differenziata: rilevanza fiscale piena delle valutazioni per il circolante; sterilizzazione fino al realizzo per le

immobilizzazioni.

La disposizione contiene anche interventi relativi ai piani di pagamento basati su azioni, prevedendo che i componenti negativi imputati a conto economico siano deducibili al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari.

L'articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali, applicabile in via una tantum alle fattispecie oggi disciplinate dal D.Lgs. n. 192 del 2024. L'obiettivo, secondo la relazione illustrativa, è evitare penalizzazioni per i soggetti che non hanno potuto avvalersi dei regimi di riallineamento nel precedente assetto normativo. Il riallineamento opera a saldo globale e produce effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l'opzione è esercitata nella dichiarazione relativa al medesimo periodo e l'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine del saldo.

Le disposizioni si muovono nella direzione della semplificazione e della riduzione delle divergenze contabili-fiscali, ma mantengono una distinzione significativa tra componenti valutative e componenti realizzate, specie per le immobilizzazioni finanziarie.

Riporto delle perdite fiscali

Il Capo III del Titolo III interviene sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 84, comma 3, del TUIR.

La disposizione mira a dirimere incertezze applicative in relazione alla disciplina antielusiva che limita il riporto

delle perdite in presenza di trasferimenti di partecipazioni e modifiche dell'attività. La finalità, come emerge dalla relazione tecnica, è chiarire l'ambito di applicazione delle regole contenute nei commi da 3 a 3-ter dell'articolo 84 del TUIR.

In termini sistematici, il tema riguarda la continuità soggettiva ed economica della società che intende riportare perdite pregresse. La disciplina mira a evitare che perdite fiscali maturate in capo a un soggetto siano utilizzate in contesti in cui vi sia stata una discontinuità rilevante della compagine e dell'attività, secondo una logica di contrasto al commercio delle perdite.

Il carattere di interpretazione autentica impone particolare attenzione alla portata retroattiva della norma e alla sua compatibilità con l'affidamento dei contribuenti. Andrebbe verificato se la formulazione consenta di distinguere chiaramente le operazioni abusive da quelle di riorganizzazione effettiva.

Revisione della disciplina dei conferimenti

Lo schema interviene anche sulla disciplina dei conferimenti, con riferimento agli articoli 175 e 177 del TUIR.

La [relazione illustrativa](#) segnala, in particolare, l'esigenza di coordinare il trattamento dei conferimenti minusvalenti di partecipazioni di controllo con quello dei conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo o incrementa la percentuale di controllo di una società. L'obiettivo è allineare gli effetti fiscali delle diverse fattispecie e superare possibili disallineamenti interpretativi.

Il nuovo assetto chiarisce che, nei casi in cui il valore di realizzo attribuito dal conferente sia superiore al costo fiscalmente riconosciuto, opera la disciplina ordinaria dell'articolo 175, comma 1, del TUIR, secondo cui il valore di realizzo corrisponde al maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente e quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario.

Le disposizioni si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e producono effetti anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024, laddove le dichiarazioni siano state redatte conformemente alle nuove regole. La relazione illustrativa precisa che comportamenti difformi non possono essere considerati errori od omissioni correggibili con dichiarazione integrativa né possono generare istanze di rimborso.

La disposizione è tecnicamente delicata perché incide su operazioni straordinarie e assetti partecipativi. Il profilo da monitorare riguarda il coordinamento tra decorrenza prospettica e salvaguardia dei comportamenti già tenuti.

Fiscalità internazionale: perdite estere definitive e *Pillar Two*

Il Titolo IV contiene interventi di fiscalità internazionale. Da un lato, vengono disciplinate le perdite estere definitive; dall'altro, vengono introdotti correttivi alle regole sull'imposizione integrativa e al sistema *Pillar Two*.

Per le perdite estere definitive, la relazione tecnica

richiama condizioni stringenti: la partecipata estera deve aver cessato la propria attività commerciale mediante cessione o eliminazione degli asset produttivi; la perdita non deve essere utilizzabile nello Stato estero né dalla partecipata, né da altre entità del gruppo, né da un terzo acquirente; deve trattarsi, in sostanza, di una perdita effettivamente definitiva e non recuperabile. La relazione tecnica evidenzia inoltre una metodologia di stima basata su imprese italiane con partecipazioni almeno pari al 50,01 per cento in società localizzate in Stati UE o SEE con effettivo scambio di informazioni.

Quanto al *Pillar Two*, lo schema recepisce semplificazioni e definizioni connesse agli sviluppi OCSE, tra cui incentivo fiscale qualificato, limite massimo basato sulla sostanza, regime coesistente qualificato e regime qualificato della controllante capogruppo. Le modifiche mirano ad adeguare l'imposta minima nazionale e le regole di imposizione integrativa ai più recenti documenti OCSE.

Il doppio intervento mostra la necessità di coordinare la fiscalità internazionale nazionale con l'evoluzione del diritto UE e degli standard OCSE. Le perdite estere definitive richiedono particolare presidio per evitare duplicazioni di utilizzo; il Pillar Two richiede invece coerenza tecnica con il quadro internazionale.

IVA: detrazione e registrazione delle fatture di acquisto

L'**articolo 12** interviene sugli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 e sulle corrispondenti disposizioni del testo unico IVA di cui al D.Lgs. n. 10 del 2026.

La modifica all'articolo 19 amplia il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione: il riferimento

all'anno viene sostituito con il riferimento al secondo anno successivo. In parallelo, l'articolo 25 viene modificato per consentire la registrazione delle fatture di acquisto entro il secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Il medesimo adeguamento è replicato nel testo unico IVA destinato a divenire efficace dal 1° gennaio 2027, con modifica degli articoli 56 e 88. La scelta risponde a una finalità di coordinamento e continuità, evitando che la modifica introdotta sul D.P.R. n. 633 del 1972 resti disallineata rispetto al nuovo testo unico.

La misura appare orientata alla semplificazione e alla riduzione del contenzioso operativo sulla tempestività della detrazione. L'ampliamento dei termini dovrebbe agevolare i contribuenti nella gestione di fatture ricevute tardivamente o non registrate nell'anno di ricezione.

Successioni, donazioni, trust e imposte ipotecaria e catastale

Gli articoli 13, 14 e 15 intervengono sul testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni e sul testo unico delle imposte ipotecaria e catastale.

La disciplina tocca, in particolare, l'imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai trust e alla possibilità di acquisire l'imposta a titolo definitivo in una fase anticipata rispetto al successivo trasferimento dei beni o dei diritti. La relazione tecnica non ascrive effetti di gettito, in via prudenziale, alla possibilità di anticipare l'acquisizione dell'imposta, tenuto conto dell'incertezza sul verificarsi del successivo trasferimento e della variabilità del valore dei beni nel tempo.

L'articolo 14 modifica l'articolo 34 del testo unico successioni e donazioni in coerenza con il principio di autoliquidazione, stabilendo che gli interessi sulla maggiore imposta decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il contribuente è tenuto a versare l'imposta autoliquidata, e non più dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale effettuata dall'ufficio.

L'articolo 15 opera un coordinamento formale sulle imposte ipotecaria e catastale, aggiornando i riferimenti normativi a seguito dell'abrogazione di disposizioni del testo unico successioni.

Il settore successorio e dei trust è oggetto di razionalizzazione dopo il passaggio all'autoliquidazione. L'anticipazione del momento di rilevanza fiscale e la decorrenza degli interessi richiedono particolare attenzione, anche in termini di certezza dei rapporti e prevenzione del contenzioso.

Adempimento collaborativo e comunicazione dei rischi fiscali

L'**articolo 16** interviene sulla disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015.

Il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha già previsto la possibilità, per i contribuenti privi dei requisiti dimensionali per accedere al regime di adempimento collaborativo, di optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. A tale sistema sono collegati effetti premiali, tra cui la mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per violazioni relative a rischi comunicati mediante interpello prima della presentazione delle dichiarazioni o

prima delle relative scadenze.

Lo schema riconosce ai contribuenti che hanno esercitato tale opzione la possibilità di comunicare anche rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione. Viene inoltre disciplinato il pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate, con possibilità di pagamento in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali. Il versamento integrale o della prima rata deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica della risposta dell'Agenzia. Il mancato pagamento di rate successive comporta decadenza dalla rateazione e iscrizione a ruolo delle somme residue, con applicazione della sanzione aumentata della metà.

La misura mira a incentivare la trasparenza fiscale e l'adesione ai modelli di gestione del rischio, anche per contribuenti non ammessi al regime di cooperative compliance. Il profilo da valutare riguarda l'equilibrio tra emersione dei rischi pregressi e certezza del perimetro premiale.

Controlli formali, intermediari e stabile organizzazione

L'**articolo 17** modifica l'articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in materia di controllo formale e sanzioni connesse agli intermediari. La relazione illustrativa segnala che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari, e la correlata comunicazione degli esiti, devono essere effettuate dalla struttura dell'Agenzia delle entrate competente per il controllo formale delle dichiarazioni, e non più dalla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell'intermediario. L'intervento è

replicato anche nel testo unico delle sanzioni tributarie.

L'articolo 18 interviene invece sull'articolo 152 del TUIR e sul d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di stabile organizzazione di soggetti non residenti. La finalità è coordinare le regole di determinazione del reddito della stabile organizzazione, fondate sugli utili e sulle perdite a essa riferibili, con gli obblighi documentali e dichiarativi rilevanti sul piano sanzionatorio.

Le disposizioni riguardano profili amministrativi e di controllo, ma incidono sulla distribuzione interna delle competenze e sulla certezza degli effetti procedurali. Il coordinamento con il testo unico sanzioni è essenziale per evitare duplicazioni o disallineamenti.

Terzo settore: regime speciale IRAP

L'articolo 24 introduce nel **Codice del Terzo settore** un nuovo articolo 82-*bis*, dedicato all'IRAP.

La norma stabilisce che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, ai fini dell'applicazione del decreto IRAP, la qualificazione fiscale dell'attività svolta si determina, per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del TUIR. La relazione illustrativa spiega che il Codice del Terzo settore ha introdotto un nuovo criterio di qualificazione delle attività commerciali e non commerciali fondato sull'articolo 79 del Codice stesso. Tuttavia, ai fini IRAP, si ritiene opportuno mantenere un criterio di continuità con la qualificazione fiscale tradizionale.

In termini pratici, per gli enti non commerciali il valore della produzione netta resta determinato secondo il metodo

retributivo; se l'ente svolge anche attività commerciali, occorre separare l'area istituzionale dalle attività commerciali, applicando a queste ultime le regole ordinarie. Per gli enti qualificati come commerciali, la base imponibile è invece determinata secondo le regole ordinarie del decreto IRAP.

La [relazione tecnica](#) chiarisce che, ai fini delle imposte sui redditi, gli ETS applicano le nuove disposizioni del Codice del Terzo settore; ai fini IRAP, invece, continuano a distinguere le attività commerciali e non commerciali secondo la disciplina del TUIR.

La misura ha funzione di stabilizzazione applicativa. Evita che il nuovo criterio del Codice del Terzo settore produca effetti non coordinati in materia IRAP, ma introduce una doppia logica di qualificazione: una per le imposte sui redditi e una per l'IRAP.

Fatture elettroniche, controlli e Agenzia delle dogane e dei monopoli

L'**articolo 25** modifica il D.Lgs. n. 127 del 2015, estendendo le finalità per le quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall'Agenzia delle entrate.

La [relazione illustrativa](#) ricorda che i file delle fatture elettroniche, memorizzati nei termini previsti dalla disciplina vigente, sono già utilizzabili per attività di analisi del rischio e controllo da parte di Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e altre amministrazioni. L'intervento consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di utilizzare tali file non solo per attività di vigilanza e controllo in materia di accise, ma anche per

analisi dei rischi e controlli a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza.

Per esigenze di coordinamento, la medesima modifica viene recepita anche nel testo unico IVA, efficace dal 1° gennaio 2027.

La norma proposta rafforza l'utilizzo integrato dei dati della fatturazione elettronica per attività di controllo. Il profilo da presidiare riguarda il bilanciamento tra efficienza dell'analisi del rischio, tutela dei dati e delimitazione delle finalità istituzionali.

Offerta Benvenuto 2026
-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati



Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

Inps: al via domande per l'indennità ISCR0 2026, scadenza al 31 ottobre

L'Inps comunica che è disponibile il servizio per presentare la domanda di indennità ISCR0 per l'anno 2026, come indicato nel messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

Le richieste possono essere inoltrate attraverso il "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", raggiungibile

anche dalla pagina dedicata all'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCR0).

Il servizio resterà attivo fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per l'invio delle domande.

In alternativa alla procedura online, è possibile presentare richiesta anche tramite il Contact Center multicanale dell'Istituto.

Pagamenti con il Pos, Mef: nuovo Protocollo per riduzione costi agli esercenti

Firmato oggi al Mef il nuovo Protocollo d'intesa per ridurre, rendere più chiari, trasparenti e confrontabili i costi di accettazione dei pagamenti elettronici per gli esercenti.

L'accordo, reso noto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rientra nell'iniziativa del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche istituito presso il Dipartimento del Tesoro e rappresenta un significativo progresso nell'ottica di incentivare lo sviluppo dei pagamenti elettronici garantendo al contempo una riduzione dei costi per gli esercenti.

Il Protocollo promuove l'adozione di offerte promozionali per gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro al fine di ridurre l'impatto dei costi delle transazioni con carta fino a 30 euro e l'adozione di specifiche offerte commerciali dedicate agli esercenti con fatturato superiore a 400.000 e

almeno fino a 750.000 euro.

Per rendere più chiari e comparabili i costi applicati agli esercenti per l'accettazione dei micro-pagamenti con carta, in base al nuovo Protocollo gli operatori dovranno mostrare i costi delle loro offerte in un formato uguale per tutti, chiaro e confrontabile. Per farlo, useranno modelli standard che saranno pubblicati online sul sito del CNEL.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Maggio 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel mese di maggio 2026 offre una lettura ragionata di chiarimenti che incidono su ambiti rilevanti della fiscalità d'impresa, della fiscalità patrimoniale, delle agevolazioni e della tassazione internazionale.

Le risposte raccolte affrontano, tra l'altro, il regime degli investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse di previdenza, l'esenzione IVA all'importazione di beni personali in caso di trasferimento di residenza, la tassazione di pensioni e vitalizi percepiti da soggetti residenti all'estero o in Italia, le operazioni di riorganizzazione familiare, l'agevolazione prima casa per immobili collabenti, l'esenzione dall'imposta sulle successioni per trasferimenti di partecipazioni, l'utilizzo dei crediti Superbonus e la disciplina IVA delle operazioni a catena intra-UE.

Nel loro insieme, i documenti confermano l'importanza

dell'interpello come strumento di presidio preventivo nelle fattispecie in cui la qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto incide su imponibilità, applicazione delle agevolazioni, obblighi del sostituto d'imposta, utilizzo dei crediti e corretta gestione degli adempimenti.

La raccolta consente così di seguire l'evoluzione degli orientamenti dell'Amministrazione finanziaria e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni operative utili per professionisti, imprese e intermediari.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di maggio 2026.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Aprile 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel mese di aprile 2026 offre un quadro selezionato di chiarimenti di immediato interesse per professionisti, imprese e intermediari fiscali.

Le risposte raccolte affrontano temi eterogenei ma centrali nella pratica tributaria: territorialità IVA nei servizi resi a committenti esteri, deducibilità IRAP del costo del personale impiegato all'estero, trattamento fiscale delle somme percepite in sede transattiva, regime Pex, concordato preventivo biennale, credito d'imposta ZLS, borse di studio, Nuovo Patent Box e cumulo con il credito ricerca e sviluppo.

Nel loro insieme, i documenti consentono di cogliere

l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria su fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria incide direttamente su imponibilità, deducibilità, accesso alle agevolazioni e gestione degli adempimenti dichiarativi.

Inps: al via le domande per Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne 2026

L'Inps, con la pubblicazione dei messaggi n. 1966, 1968 e 1970 dell'11 giugno 2026 completa il quadro operativo del Bonus Giovani 2026, del Bonus ZES 2026 e del Bonus Donne 2026, rendendo disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale».

Le tre misure sono finalizzate a sostenere l'occupazione stabile e a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle categorie maggiormente esposte a condizioni di svantaggio, attraverso esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, il Bonus Giovani 2026, il Bonus ZES 2026 e il Bonus Donne 2026 prevedono agevolazioni contributive differenziate in relazione alle caratteristiche dei lavoratori assunti e dei contesti territoriali interessati.

Bonus assunzioni 2026: operative le domande per giovani, donne e ZES

L'Inps, con i Messaggi n. 1966, n. 1968 e n. 1970 dell'11 giugno 2026, rende operative le domande e la fruizione dei nuovi esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato previste dal decreto-legge n. 62/2026: Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne. Le istanze devono essere presentate tramite il Portale delle Agevolazioni ex DiResCo e gli incentivi possono essere esposti nei flussi UniEmens a partire dalla competenza di luglio 2026, con recupero degli arretrati da gennaio nei flussi di luglio, agosto e settembre. Il quadro operativo richiede particolare attenzione alla corretta individuazione dei requisiti soggettivi e territoriali, al rispetto del salario giusto, all'incremento occupazionale netto, alla regolarità contributiva e alla non cumulabilità con altri esoneri incompatibili.

Desktop Telematico: aggiornati i controlli per dichiarazioni dei redditi e

ISA 2026

Nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico" sono disponibili, per le applicazioni "Entratel" e "File Internet", all'interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2026 i seguenti aggiornamenti:

versione 1.1.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Dichiarazioni 730 2026 – (codice fornitura: 73026).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornato il controllo relativo all'addizionale regionale del Piemonte per contribuenti con più di tre figli a carico in presenza di un figlio nato nel 2025;

aggiornato il controllo del calcolo delle detrazioni in presenza del codice 99 a colonna 1 dei righi da E8 a E10.

versione 1.1.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Modello 770 2026 – (codice fornitura: 77026).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

nella sezione II del quadro ST e nel quadro SV, sono eliminati i codici tributo "1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E".

versione 1.0.1 del 11/06/2026 relativa al modulo Modello Consolidato Nazionale e Mondiale 2026 – (codice fornitura: CNM26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

quadro CN, corretta anomalia nel controllo relativo al campo CN018A02 (Imposta a debito – Ires premiale);

quadro CN, corretta anomalia nel controllo relativo al campo CN006002 (Detrazioni per oneri);

quadro CN, corretta anomalia nel controllo relativo al campo CN019001 (Imposta a credito).

versione 1.1.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Dichiarazioni IRAP 2026 – (codice fornitura: IRA26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornato il controllo relativo alla colonna 2 dei rigi da IS92 ad IS96 del quadro IS.

versione 1.2.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Redditi Persone Fisiche 2026 – (codice fornitura: RPF26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2;

aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle specifiche tecniche del modello RPF 2026 di recente emanazione;

aggiornato il controllo sul totale delle detrazioni nel caso di presenza del rigo RP6;

aggiornato il controllo di coerenza tra la casella Presenza visto Superbonus (campo 176 del record B) e la presenza di uno dei rigi da RP61 a RP64;

aggiornato il controllo di coerenza tra la col. 2 del rigo RM21 del quadro RM e le caselle da 21 a 24 del record B;

aggiornato il controllo relativo al rigo RN16 in presenza della col. 10 del rigo RP66 compilata;

aggiornato il controllo relativo alle colonne 4 dei rigi CP1 e CP2 del quadro CP;

aggiornato il controllo relativo alla col. 3 del rigo RG34 in presenza della col. 2 del rigo RG34;

aggiornato il controllo di coerenza tra i rigi RS6 e RS7 ed il rigo RU10 in presenza di più moduli compilati del quadro RU.

versione 1.2.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Redditi Soc. Persone 2026 – (codice fornitura: RSP26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2;
aggiornato il controllo relativo alla colonna 5 del rigo CP2 del quadro CP;
aggiornato il controllo relativo alla colonna 1 del rigo RN1 del quadro RN;
aggiornato il controllo relativo alla colonna 4 del rigo RU506 del quadro RU;
aggiornato il controllo di coerenza tra le colonne 6 e 9 dei rigi da RH1 a RH6 del quadro RH.

versione 1.2.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Redditi Soc. di Capitali 2026 – (codice fornitura: RSC26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2;
modifica del controllo relativo al campi: TN30 colonna 3, RH8 colonna 1 e RT112A colonna 3;
modifica del controllo del campo 'Firma' relativo alla sezione 'Visto di conformità' presente nel frontespizio.

versione 1.2.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Redditi Enti non Commerciali 2026 – (codice fornitura: RNC26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2;
modifica del controllo relativo al campo RH8 colonna 1.

Qualora i moduli di controllo risultino già installati all'interno della piattaforma "Desktop Telematico" non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto tali moduli di controllo si aggiorneranno automaticamente all'interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Si consiglia, comunque, di verificare l'avvenuto aggiornamento

utilizzando le funzionalità proprie del “Desktop Telematico”.

Sostegno agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Al via piattaforma per la prenotazione

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 giugno, sarà disponibile la piattaforma informatica dedicata al Nuovo Piano Transizione 5.0 per la presentazione delle comunicazioni di accesso alle agevolazioni previste dalla misura.

Le imprese interessate potranno accedere alla piattaforma attraverso l'Area Clienti del sito GSE e procedere con la compilazione e l'invio delle comunicazioni relative alla maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, secondo le modalità operative previste dal decreto 7 maggio 2026 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nuova Transizione 5.0: dal 12 giugno al via la piattaforma GSE per prenotare le agevolazioni

Dal 12 giugno 2026, ore 12.00, diventa operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni previste dal nuovo Piano Transizione 5.0, a sostegno degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e in impianti da fonti rinnovabili.

La misura copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Roma Capitale: approvate le regole per la definizione agevolata delle entrate locali e per la “rottamazione-quinquies” dei

carichi affidati alla riscossione

Roma Capitale ha attivato due distinti strumenti di definizione agevolata delle proprie entrate. Il primo riguarda le entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non ancora iscritte a ruolo, ovvero non ancora trasmesse all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva; il secondo concerne, invece, l'adesione alla cosiddetta "rottamazione-quinquies" per i carichi già affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023

Più nel dettaglio, con deliberazione n. 98 del 4 giugno 2026, l'Assemblea Capitolina ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e ha contestualmente aderito all'estensione della rottamazione-quinquies per i carichi affidati agli Agenti della riscossione.

Il regolamento disciplina la definizione delle entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di avvisi di accertamento esecutivi o altri atti impositivi non ancora iscritti a ruolo o non ancora trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono comprese, tra le altre, IMU, TASI, TARI, contributo di soggiorno, sanzioni per violazioni al codice della strada, sanzioni amministrative non tributarie, canone unico patrimoniale e altre entrate per servizi decentrati. La misura comporta, secondo la natura dell'entrata, lo stralcio di sanzioni, interessi, maggiorazioni o penali, ferma restando la debenza della quota capitale. Per l'attuazione concreta della definizione locale occorrerà attendere i provvedimenti della Giunta Capitolina sulle modalità e sui termini di presentazione delle istanze.

L'adesione alla rottamazione-quinquies riguarda invece i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. L'atto assume rilievo operativo per la gestione delle pendenze locali, per la riduzione del contenzioso e per il recupero di crediti di difficile esazione.

Rottamazione-quinquies per le entrate locali. Al via le comunicazioni degli enti territoriali ad Agenzia-Riscossione

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato le modalità con le quali Regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione-quinquies, ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti Creditori", è disponibile il modello che gli enti territoriali interessati devono utilizzare per la comunicazione del provvedimento adottato, da inviare esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) indicato nel modulo, insieme a una copia dell'atto stesso.

Art. 2394-bis c.c. e procedure concorsuali: la prima lettura del Tribunale di Torino sull'attuazione della Legge Capitali

La circolare del Tribunale di Torino del 22 maggio 2026 offre una prima lettura sistematica del novellato art. 2394-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 47/2026, in tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali. Il documento assume particolare rilievo pratico perché chiarisce gli effetti del nuovo termine biennale di decadenza, ne esamina l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e segnala le principali criticità di coordinamento con il Codice della crisi. Le indicazioni dei giudici torinesi impongono agli organi delle procedure un cambio di metodo: l'istruttoria sulle responsabilità gestorie e di controllo deve essere avviata sin dalle prime fasi della procedura, con tempestiva acquisizione della documentazione, individuazione dei possibili responsabili e valutazione dell'azione giudiziale, anche in coordinamento con eventuali procedimenti penali. La circolare si configura così come una guida operativa per evitare che il decorso del biennio determini la perdita definitiva della tutela risarcitoria della massa dei creditori.

PTT: dal 4 giugno 2026 aumentano i limiti dimensionali per il deposito telematico di atti e documenti

Con comunicato pubblicato sul portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), è stato reso noto che, dal 4 giugno 2026, sono disponibili nuovi aggiornamenti tecnico-funzionali dei servizi di deposito degli atti e dei documenti nel Processo Tributario Telematico.

Gli interventi riguardano, in primo luogo, l'aumento della dimensione massima dei file depositabili: il limite per ciascun documento informatico passa da 10 a 50 MB, mentre la dimensione complessiva dei documenti trasmessi con un singolo deposito telematico viene elevata da 50 a 100 MB. Resta invariato il numero massimo di 50 file per deposito.

È stata inoltre introdotta l'autonoma classificazione dell'atto processuale "procura-nomina del difensore", da utilizzare nel caso di deposito separato della procura, con obbligo di firma digitale, in un momento successivo alla costituzione in giudizio. La nuova tipologia è disponibile tra gli "Altri atti processuali" nella funzionalità "Invio NIR – Ricorso – Altri Atti", senza modifiche per la procura depositata contestualmente all'atto di costituzione.

Processo Tributario Telematico (PTT). Nuovi avvisi sull'APP IO per le comunicazioni processuali delle corti di giustizia tributaria

Con comunicato pubblicato sul portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), è stato reso noto che, dal 3 giugno 2026, il servizio App IO dedicato agli "Avvisi e comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria" è stato ampliato con due nuove notifiche relative al Processo Tributario Telematico.

Oltre all'"Avviso di trattazione in udienza", già disponibile dal 3 dicembre 2025, difensori e contribuenti potranno ricevere tramite App IO anche le comunicazioni relative al deposito del dispositivo e del provvedimento giurisdizionale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2026

In questo numero:

– REDDITI PF 2026: quadri specialistici e contribuenti con partita IVA –

Il numero è focalizzato sui profili più tecnici del modello, con particolare attenzione ai quadri destinati ai contribuenti

con redditi diversi da quelli ordinariamente gestiti nei Fascicoli 1 e 2.

– Il numero contiene il Fascicolo 3, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP e TR.

Il fascicolo assume particolare rilievo per la gestione dichiarativa di:

- redditi di lavoro autonomo e d'impresa;
- regime forfetario e quadro LM;
- crediti d'imposta del quadro RU;
- prospetti comuni e imposte sostitutive;
- gestione del Concordato preventivo biennale nel quadro CP.

Il n. 6/2026 è pensato come fascicolo di consultazione per commercialisti, consulenti fiscali e intermediari che devono gestire le posizioni più articolate del modello REDDITI PF: titolari di partita IVA, professionisti, imprenditori individuali e contribuenti forfetari

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4/5 del 2026

In questo numero:

– Modello REDDITI PF 2026: dichiarazione delle persone fisiche
–

Il numero doppio raccoglie l'impianto dichiarativo destinato alle persone fisiche per il periodo d'imposta 2025, articolato nei tre fascicoli del modello:

– Fascicolo 1, obbligatorio per tutti i contribuenti, con

frontespizio, familiari a carico, quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI e RX;

– Fascicolo 2, destinato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con quadri RH, RL, RM, RT, RW, RR, AC e guida per i soggetti non residenti.

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 13 maggio 2026), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 6 del 2026).

Le novità del modello –

Le istruzioni evidenziano le principali novità rilevanti per la campagna dichiarativa 2026, tra cui:

- conferma della riduzione da quattro a tre scaglioni IRPEF;
- rimodulazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente;
- modifiche alle detrazioni per figli e altri familiari a carico;
- trattamento integrativo, somma esclusa dal reddito complessivo e ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti;
- tassazione sostitutiva delle mance nel settore turistico-alberghiero e della ricezione;
- disciplina delle somme erogate ai neoassunti per canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati;
- rimodulazione delle detrazioni per oneri per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro;
- novità in materia di detrazioni edilizie, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus;
- crediti d'imposta connessi agli immobili nei Comuni di montagna;
- modifiche alla disciplina delle cripto-attività;
- rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni.

Redditi PF 2026: le novità del modello per il periodo d'imposta 2025 tra IRPEF, detrazioni, spese tracciate e CPB

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, è stato approvato il modello "REDDITI PF 2026", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2026 da parte delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi. Il modello è articolato in tre fascicoli: il Fascicolo 1, obbligatorio per tutti i contribuenti che utilizzano REDDITI PF; il Fascicolo 2, riservato ai quadri aggiuntivi dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili; il Fascicolo 3, destinato principalmente ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Devono utilizzare il modello REDDITI PF, quando non ricorrono ipotesi di esonero o non sia sufficiente il modello 730, i contribuenti che nel 2025 abbiano conseguito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR, plusvalenze finanziarie o patrimoniali, redditi provenienti da trust, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione. Il modello deve inoltre essere presentato dai contribuenti non residenti che abbiano prodotto redditi imponibili in Italia e dagli eredi che dichiarino per conto di contribuenti deceduti.

Controlli fiscali sui social e IA, la risposta istituzionale dell'Ade: nessun data scraping e nessun algoritmo sui movimenti bancari

Una nuova precisazione istituzionale dell'Agenzia delle Entrate interviene sul tema dell'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività di controllo fiscale. Dopo il comunicato del 17 dicembre 2025, con il quale l'Amministrazione aveva ribadito il divieto di utilizzo dell'IA generativa per la produzione diretta di atti amministrativi, la nuova comunicazione riguarda le notizie relative a presunti controlli automatizzati sui social network e sui movimenti bancari dei contribuenti.

Con comunicato stampa del 27 maggio 2026 (di seguito riportato), l'Agenzia delle Entrate ha infatti smentito quanto riportato in alcuni articoli di stampa, secondo i quali il Fisco utilizzerebbe strumenti di intelligenza artificiale per acquisire dati dai profili social dei contribuenti e analizzare automaticamente informazioni di dettaglio relative a rapporti e movimentazioni bancarie.

La risposta dell'Agenzia. In primo luogo, l'Amministrazione precisa che nell'ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network mediante tecniche di data scraping e afferma di non avere mai

assunto iniziative in tal senso. In secondo luogo, viene esclusa l'esistenza di un algoritmo denominato "Verifica rapporti addestrati", cui sarebbe stata attribuita l'analisi automatica di bonifici, spese, versamenti o acquisti di beni di lusso effettuati dai contribuenti.